

Civile Sent. Sez. 3 Num. 31008 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: GORGONI MARILENA

Data pubblicazione: 30/11/2018

**SENTENZA**

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliati

in [REDACTED] presso lo studio

dell'avvocato [REDACTED] rappresentati e

difesi dall'avvocato [REDACTED] giusta procura a

2018 margine del ricorso;

2497 - *ricorrenti* -

*contro*

[REDACTED]

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 1164/2016 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 22/10/2018 dal Consigliere Dott. MARILENA  
GORGONI;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;  
udito l'Avvocato [REDACTED];



NY

cui, procedendo a 70 km orari, verosimilmente non aveva avuto piena visibilità, né aveva rallentato in considerazione del fatto di procedere a pieno carico e di avere appena avvistato un altro minore in bicicletta [REDACTED] [REDACTED] fratello della vittima. Considerata l'età dei genitori – 34 anni il padre, 31 la madre – e del fratello – 11 anni – e quella del deceduto – 9 anni – il giudice liquidava equitativamente per danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale euro 40.118,54, comprensivi di rivalutazione ed interessi, a favore di ciascun genitore, ed euro 18.734,46 al fratello [REDACTED]. Non riconosceva alcunché alla sorella [REDACTED] ritenuto che non fosse incisa dalla perdita del fratello, essendo nata successivamente al verificarsi del sinistro. In assenza di allegazione e prova, non liquidava il richiesto danno patrimoniale. Disponeva la condanna di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] in solido alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e la condanna di [REDACTED] a rifondere, a favore di [REDACTED] [REDACTED] le spese del giudizio di appello riferibili alla domanda da lei dispiegata, in misura pari al 16% del totale.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il primo motivo (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.) – 6 –

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art. 2054 c.c. e art. 112 c.p.c. nonché art. 11 e 143, primo comma, del c.d.s.)".

Gli esponenti lamentano la mancata nomina di un CTU più qualificato ed esperto della materia al fine di completare gli accertamenti di merito relativi alla effettiva velocità del furgone – che se fosse stata quella indicata dal CTU (71 km orari) non avrebbe determinato l'arresto del furgone in luogo così distante da quello in cui fu rinvenuta la bicicletta della vittima – alla lunghezza dello spazio di frenata – data l'asserita insufficienza dei rilievi compiuti dai carabinieri – all'efficienza del furgone a pieno carico, al rispetto da parte del conducente delle norme del codice della strada, per quanto riguarda, in particolare, la posizione assunta durante la guida – secondo i ricorrenti se

avesse tenuto rigorosamente la destra l'investimento non ci sarebbe stato -. La CTU sarebbe stata necessaria anche per quantificare i danni patrimoniali che, invece, non erano stati liquidati dalla Corte d'appello per difetto di prova.

Il secondo motivo (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.) - p. 10 -

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art. 112 c.p.c."

Le statuizioni censurate sono due, tra di loro connesse: quella con cui la Corte territoriale aveva negato il risarcimento del danno a [REDACTED], ritenendola erroneamente non nata all'epoca dell'incidente, mentre invece aveva già circa tre anni; quella con cui l'aveva condannata a rifondere una parte delle spese processuali del giudizio d'appello, proprio in considerazione del mancato accoglimento della domanda lei dispiegata.

3. Il primo motivo risulta inammissibile.

Tanto il giudice di primo grado quanto il giudice d'appello, quest'ultimo "anche" avvalendosi delle emergenze processuali acquisite in sede penale - contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, infatti, il provvedimento di archiviazione nei confronti di [REDACTED] non ha impedito una "rinnovata e 'libera' valutazione" dei fatti emersi e "legittimamente ricostruiti in modo difforme dall'avviso del giudice penale" - hanno ritenuto provato che Luca Nardone, mentre percorreva il tratto di collegamento tra la statale e una strada secondaria di campagna, acquistò una notevole velocità a causa dell'elevata pendenza e, nell'intento di svoltare a destra, invase la corsia di marcia opposta, ove sopraggiungeva il furgone guidato da [REDACTED] il quale, pur trovandosi nella mezzera di sua pertinenza e pur avendo lungamente frenato, non riuscì ad evitare l'impatto.

La velocità del furgone (71 Km), la lunghezza della frenata (27 metri) e la posizione del furgone non risultano ricostruite solo sulla scorta della CTU espletata in sede penale, ma anche in considerazione dei rilievi planimetrici dei carabinieri e dalle dichiarazioni rese in sede penale dalle persone presenti. In particolare, la lunghezza della frenata e l'invasione della carreggiata opposta al

proprio senso di marcia da parte del furgone di soli 45 cm, provavano, secondo la Corte territoriale, che [REDACTED] procedeva lungo il margine destro della strada ad una velocità sostenuta e che nel tentativo di frenare la marcia, sterzando bruscamente, non poté fare a meno di invadere parzialmente la corsia opposta.

Il motivo è tutto incentrato sulla censura degli esiti probatori, prospettandone l'incompletezza rispetto al concreto caso accertato, ma non attinge la motivazione della Corte di merito che risulta congrua a sostegno della decisione in argomento, vieppiù in considerazione del fatto che, sostanziandosi il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione alla stregua della vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel caso *ratione temporis* applicabile) solamente nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la formulata censura non può condurre ad un riesame del merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al vaglio di questa Corte. L'antecedente logico e giuridico del motivo formulato è costituito, infatti, da una ricostruzione alternativa in punto di fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità, ove non si provi la ricorrenza di insanabili aporie od omissioni tali da rendere solo apparente l'iter argomentativo.

Altrettanto scevra da errori e vizi logici risulta la statuizione relativa alla mancata liquidazione del danno patrimoniale: i ricorrenti non solo non hanno soddisfatto l'onere della prova, pur spettando loro la prova dell'esistenza e della derivazione causale di un pregiudizio patrimoniale, ma neppure hanno specificato "in quale tipo di pregiudizio tale voce di danno sia consistita". Essi si sono limitati a chiedere "disporsi consulenza tecnica di ufficio ... al fine di quantificare i danni patiti dagli istanti".

Ciò stando, ove il giudice avesse ammesso la consulenza tecnica d'ufficio sarebbe incorso in violazione del divieto di consulenza esplorativa, alla stregua del principio per il quale "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al C.T.U. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass. 31/05/2017, n.13707; Cass. 14/02/ 2006, n. 3191; Cass. 11/01/2017, n. 512).

4. Il secondo motivo merita accoglimento.

La motivazione della sentenza è da considerarsi inesistente dal punto di vista logico-funzionale, risolvendosi in una non motivazione su una *quaestio facti*, la data di nascita della danneggiata, che lo stesso giudice del gravame nell'intestazione della sentenza aveva ricostruito diversamente. Da pag. 1 della sentenza si evince che Marika Nardone era nata nel 1996 (il Codice fiscale vi corrisponde) e che, quindi, essendo l'incidente avvenuto nel 1999, ella era indubbiamente già nata.

5. Il primo motivo è giudicato inammissibile; il secondo viene accolto.

6. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche relativamente alla liquidazione delle spese di lite.

### **PQM**

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo.


Accoglie il secondo motivo.

Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di lite. *del pubblico di legittimità*

Così deciso il 22/10/2018 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.


Il Presidente

Adelaide Amendola



Il Consigliere relatore

Mariëna Gorgoni



Il Funzionario Giudiziario  
Immacolata BASTISTA